



Risposta al foglio del 13/10/2020

Numero 348842/N.060.025

**Oggetto: Comune di Reggello (FI) –
Nuovo Piano Operativo - Adozione con D.C.C. n° 56 del 22.07.2020 ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 -
Richiesta Contributi in fase di Osservazione ai sensi dell’art. 19 L.R. 65/2014.**

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative**Settore Pianificazione del Territorio**

In merito alla richiesta di contributi tecnici relativi al procedimento in oggetto si comunica quanto segue:

Piano Operativo

NTA

art 30 .3 comma2 aggiungere *e quanto previsto dalla LR30/2000 e dal suo regolamento attuativo*

Documento di VAS

In generale la documentazione predisposta per la VAS del PO (soprattutto RA e SNT) contiene tutta una serie di indicazioni e prescrizioni relative alla materia forestale che non sono pertinenti e soprattutto non sono di competenza dell'urbanistica. Di seguito il dettaglio.

- 1) Nel documento SNT per quanto concerne gli incendi c'è un'ampia disamina della L 353/00 che, si ricorda, è una legge quadro. Pertanto non risulta corretto non fare riferimento **IN PRIMIS** alla LR 39/00 e al DPGR 48/R/2003 e in seconda battuta alla L 353/00. Anche perché la legge forestale della Toscana in molti casi è più ristrettiva di quella nazionale e impatta fortemente con la materia urbanistica. Basti pensare al vincolo di inedificabilità delle aree percorse da fuoco (da riportare nel certificato di destinazione urbanistica) che nella normativa regionale è parti a 20 anni meetre in quella nazionale a 10.
- 2) A Pag 42 SNT si riporta *‘Dato che la gestione forestale rappresenta una parte fondamentale nella prevenzione degli incendi boschivi, questi Piani devono fare riferimento a quanto indicato relativamente agli interventi selvicolturali preventivi del Piano Antincendi Boschivi vigente, anche in riferimento alla Carta del rischio statico che dovrebbe essere elaborata nel periodo di validità del presente Piano.’* **Questo non è assolutamente vero, i piani di gestione e di taglio devono essere redatti secondo i criteri stabiliti dalla legge forestale!!!!**

- 3) Sempre nella SNT si riporta *‘In ogni caso, sono da evitare o da rifiutare le forme, le tecniche, le modalità di pianificazione, uso ed utilizzazione forestale che comportano, anche indirettamente, un aumento del rischio di incendio tramite una o più delle sue componenti (es.: diminuzione dell’umidità relativa del terreno e del microclima interno del bosco e delle piante; riduzione del numero delle specie poco infiammabili a favore delle più infiammabili, ecc.),’* **Tale tipo di indicazione non è assolutamente di competenza di un Piano Operativo. Tutto quanto concerne la gestione forestale (comprensivo dell’AIB) trova la propria esplicitazione all’interno delle norme forestali regionali.**
- 4) A pagina 49 della SNT si riporta *‘Nelle superfici forestali in cui gli interventi sono sottoposti ad autorizzazione secondo la L.R. 39/2000 ed il regolamento d’attuazione (forestale) DPR 48/R del 2003, è fortemente suggerito che essi siano sottoposti a procedimenti di stima, per i diversi tipi e diversi obiettivi gestionali e selvicolturali (anche multipli), che riescono spesso vantaggiose anche per le aziende od i privati proprietari stessi; si veda il Rapporto Ambientale per una specificazione dei temi’.* Anche in questo caso di evidenza che **tale tipo di indicazione non è assolutamente di competenza di un Piano Operativo. Tutto quanto concerne la gestione forestale ha la propria esplicitazione all’interno delle norme forestali regionali**
- 5) A pagina 27 del RA si riporta *‘d) i terreni destinati o coltivati per arboricoltura, colture legnose (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.), inclusi i castagneti da frutto (marronete), sono mantenuti inerbiti pur essendo ammessi lo sfalcio, il pascolo, la risemina e il controllo preventivo (taglio) antincendio; eventuali’.* **I castagneti da frutto vanno eliminati dall’elenco di cui alla lettera d) in quanto ai sensi della normativa forestale regionale sono bosco e pertanto le relative prescrizioni possono essere date solo dagli enti competenti e non essere contenute in un PO**
- 6) A pagina 36 del RA occorre eliminare tutte le prescrizioni inerenti le attività di taglio riferibili alle lettere a), b), c), d), e) in quanto non di competenza di un PO
- 7) A pagina 37 del RA occorre eliminare *‘Trattandosi di una normativa, il limite di sostenibilità è dato dalla applicazione – o meno – della stessa’* in quanto non comprensibile. Appare inoltre ridondante riportare l’art 49 legge forestale.
- 8) **Per quanto concerne la parte inerente gli incendi boschivi riferibile al Capitolo 9 del Rapporto Ambientale valgono le stese considerazioni fatte per la Sintesi Non Tecnica.**
- 9) A pagina 56 del RA occorre eliminare *‘Si evidenzia in particolare che gli Enti competenti, nell’autorizzare singoli interventi o piani dei tagli, devono mettere in relazione il grado di rischio incendi boschivi presente sul territorio con i relativi parametri tecnici da applicare nell’esecuzione degli interventi selvicolturali preventivi anche laddove non esista un piano di gestione e si usano le norme del Regolamento Forestale (n.48R/2003)’.* Il PO non può assolutamente dare prescrizioni di questo tipo in quando non di competenza e lesive dell’autonomia istruttoria dell’Ente competente stesso
- 10) A pagina 122 del RA occorre eliminare *‘Nelle superfici forestali in cui gli interventi sono sottoposti ad autorizzazione secondo la L.R. 39/2000 ed il regolamento d’attuazione (forestale) DPR 48/R del 2003, è fortemente suggerito che essi siano sottoposti a procedimenti di stima, per i diversi tipi e diversi obiettivi gestionali e selvicolturali (anche multipli), che riescono spesso vantaggiose anche per le aziende od i privati proprietari stessi: ...’.* Non di competenza

Cordiali Saluti